

Sentenza. n. 112 depositata il 12 giugno 2020

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, comma secondo, lettera l), e terzo della Costituzione

Rimettente: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n.7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata): **art. 2, commi 2 e 6, e art. 6, commi 1 e 2**

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.2, commi 2 e 6, e dell'art.6, commi 1 e 2 della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2001

La legge della Regione Basilicata n. 7 del 2001 prevede (agli **artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2**), l'applicazione, al personale assunto negli uffici stampa regionali, del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del contratto giornalistico, recante importi superiori a quello del comparto delle funzioni locali.

La crescita della suddetta spesa negli esercizi finanziari 2014-2017, è emersa nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Basilicata relativo all'esercizio 2017 e la l.r. n.7 del 2001, che ne è il fondamento normativo, è stata ritenuta dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo, costituzionalmente illegittima per aver invaso la competenza riservata al legislatore statale in materia di ordinamento civile (art.117, comma secondo, lettera l). Inoltre, a causa dell'illegittima erogazione di spesa, la medesima legge regionale è stata anche censurata per violazione dei parametri costituzionali a tutela del bilancio e degli equilibri finanziari (artt.81 e 97 Cost.) e delle disposizioni che costituiscono principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117, terzo comma, Cost.).

In considerazione dell'illegittimità della spesa, derivata dal vizio di illegittimità della legge regionale che ne è fondamento, la Corte dei conti ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale, per la rilevanza di quest'ultimo nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Basilicata relativo all'anno 2017.

Il giudice delle leggi ha preliminarmente ribadito la legittimazione del giudice contabile remittente a sollevare la questione di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri indicati e, nello specifico, si è così pronunciato:“*il collegio remittente non può procedere alla validazione del rendiconto perché ritiene le spese per il personale giornalistico illegittime, in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni delle norme nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali... la vigenza della legge regionale imporrebbe alla sezione di controllo di validare il risultato di amministrazione, salva appunto la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità*”.

Entrando nel merito della questione, la Corte costituzionale ha esaminato la l.r. n.7 del 2001, focalizzando in un primo momento l'attenzione alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 6, che prevedono l'applicazione, agli addetti stampa della Regione e degli altri enti sub-regionali, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti e demandano l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del suddetto personale ad una specifica area di contrattazione a livello regionale (tra gli organi regionali e l'Associazione della stampa di Basilicata).

La Corte ha ricostruito la legislazione statale in materia, evidenziandone il contrasto con le disposizioni regionali impugnate. Sono stati così richiamati:

- il d. lgs. n.165 del 2001, che demanda la regolazione dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, secondo le modalità dell'art. 40;
- la legge 150 del 2000, il cui art. 2, comma 5, prevede, in riferimento specifico ai dipendenti pubblici giornalisti, *“l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali [affidandoli] alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”*.

Dalla lettura della legislazione statale in materia risulta che soltanto le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono applicare i contratti collettivi dei singoli ordinamenti; e comunque fino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e non oltre il 31 ottobre 2019.

Recentemente, inoltre, con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), è stato aggiunto, all'art. 2 della legge 150 del 2000, il comma 5-bis che ha consentito alle singole amministrazioni di mantenere agli addetti agli uffici stampa - con atti discrezionali soltanto a valenza individuale - il trattamento più favorevole del contratto nazionale di lavoro giornalistico goduto precedentemente ai contratti collettivi pubblici relativi al triennio 2016-2018.

La Corte costituzionale ha anche riconosciuto che la particolare area di contrattazione per i dipendenti giornalisti, prevista dalla legislazione statale, non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva. Però, è anche vero che attualmente la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è definita dal contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 e non da un contratto negoziato dal sindacato dei giornalisti. Ne consegue - per la Corte - che la mancata attuazione della disciplina statale, non esclude che la legge regionale da essa difforme non ponga in essere un'invasione della competenza riservata allo Stato in materia di Ordinamento civile (art.117, comma secondo, lettera l).

Per la Corte, l'invasione della competenza riservata allo Stato in materia di Ordinamento civile, da parte del legislatore regionale, *“è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa”*.

In breve, la Regione Basilicata, mediante la l.r. n.7 del 2001, è intervenuta in materia riservata alla competenza legislativa statale (art.117, secondo comma, lettera l), apportando una diversa disciplina da quella prevista d.lgs. 165 del 2001, fonte statale. Inoltre, determinando un illegittimo aumento di spesa, la medesima legge regionale contrasta contro il principio di contenimento della spesa del

personale, rilevante per il coordinamento della finanza pubblica, in violazione, infine, anche dell'art.117, terzo comma, Cost.

Relativamente alle questioni di costituzionalità sollevate in riferimento all'art. 6 della l.r. n. 7 del 2001 della Regione Basilicata, recante disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro degli addetti stampa che avessero optato per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico (comma 1), e disposizioni previdenziali e assistenziali (comma 2), la Corte ha espresso le stesse conclusioni raggiunte nella disamina sull'art. 2, commi 2 e 6, della medesima legge regionale.

Le previsioni di ordine previdenziale contenute nell'art. 6, *essendo consequenziali alla disciplina lavoristica, non potevano derogare alla competenza statale*. Pertanto, anche in riferimento all'art. 6, la l.r. n. 7 del 2001 *viola la competenza statale in materia di ordinamento civile, con le conseguenti implicazioni sulla finanza pubblica*.